

La distribuzione degli utili da parte di società soggette ad Irpeg e la percezione da parte dei soci
di Menti Fabio
(in "GT - Rivista di giurisprudenza tributaria" n. 11 del 2001, pag. 1295)

Commento alla Cassazione, Sez. tributaria, Sent. 26 giugno 2001, [n. 8723](#)

Nella sentenza in commento, la Corte di cassazione, con una breve motivazione, dichiara fondata la censura formulata dal ricorrente alla sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva ritenuto imponibili nei confronti dei soci gli utili della società soggetti ad Irpeg nel periodo d'imposta in cui sono resi «disponibili», in luogo del periodo in cui di fatto vengono «incassati». Osserva la Corte che, già nel vigore del D.P.R. n. 597/1973, i redditi di capitale e, quindi, anche gli utili erogati dalle società soggette ad Irpeg, erano imponibili al momento della loro effettiva percezione da parte del contribuente. Si tratta del c.d. principio di «cassa» espresso dall'art. 42, che riveste portata generale, essendo applicato anche per l'ipotesi in cui gli utili concorrano come componenti positivi alla formazione del reddito d'impresa. L'art. 56, comma 2, del T.U. n. 917/1986, come anche [l'art. 3](#), comma 1, legge n. 904 del 1977, dispongono, infatti, che gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Irpeg concorrono a formare il reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti, alla stessa stregua di quanto avviene per gli utili che costituiscono redditi di capitale del soggetto non imprenditore (art. 42, comma 1, del T.U. richiamato).

La Corte di cassazione, richiamandosi al principio di «cassa», per stabilire quando gli utili dovevano essere dichiarati dal ricorrente, ha ritenuto determinante il momento in cui gli utili fossero stati materialmente riscossi dal socio, e non quello in cui la società li avesse messi a disposizione dello stesso [\(1\)](#). Secondo la Suprema Corte, la percezione è espressione di quel principio di portata generale, definito di «cassa», a cui è collegata la realizzazione dei redditi di capitale. In realtà, dalle disposizioni dell'art. 42 emerge che non sempre la percezione viene fatta coincidere con la riscossione; per gli interessi sui capitali dati a mutuo, ad esempio, non si fa questione di stabilire se per «percezione» debba intendersi «riscossione» del relativo ammontare. Viene previsto, infatti, che gli interessi si considerano percepiti alle scadenze fissate per iscritto, o quando queste non sono state fissate nel periodo d'imposta in cui l'ammontare relativo risulta maturato.

Si delinea, quindi, l'interrogativo di quale possa essere la portata del termine «percezione» nel contesto dell'art. 42,

quando viene fatto riferimento all'ammontare degli interessi, utili o altri proventi, cioè alle voci che l'articolo appena citato elenca come quelle che costituiscono il reddito di capitale (2). In particolare, occorre verificare se gli utili distribuiti da società ed enti soggetti ad Irpeg costituiscano reddito di capitale o d'impresa per i soci nel momento in cui questi li riscuotono o nel momento in cui ne hanno la libera disponibilità, tesi, quest'ultima, negata dalla Corte di cassazione, senza, peraltro, una sufficiente spiegazione.

Il credito del socio per gli utili distribuiti

Conviene sottolineare che gli utili conseguiti dalla società e accertati in base a bilancio approvato, per essere disponibili per i soci, devono essere distribuiti sulla base di apposita deliberazione (3). Il socio acquisisce, così, il diritto all'utile (dividendo) nella misura fissata dall'assemblea, e dal momento della predetta deliberazione vanta un diritto di credito nei confronti della società (4).

La circostanza che gli artt. 42 e 56 del T.U. n. 917/1986 si limitino a precisare che gli utili costituiscono reddito di capitale quando sono percepiti (art. 44) o che concorrono a formare il reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti (art. 56), pone la domanda se si sia voluto ignorare il processo che realizza il passaggio degli utili dalla società ai soci e preferire una soluzione che si basa esclusivamente sul dato finale di tale processo, cioè, il pagamento.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo da assoggettare all'imposta sulle società di cui agli artt. 145 e ss. dell'abrogato T.U. n. 645 del 1958, veniva precisato che concorrono alla formazione del reddito di capitale o di impresa «le somme percepite a titolo di distribuzione o ripartizione degli utili di società ed associazioni di ogni tipo» (art. 148, lett. d). Si evidenziava, in questo modo, «il titolo, ossia la causa giuridica (delibera di distribuzione o approvazione del rendiconto) mediante il quale i soci fanno direttamente proprio (ossia ne acquistano la disponibilità) - come già testualmente si esprimeva, a proposito dell'imposta complementare, l'art. 3 del R.D. n. 3062 del 1923 - un reddito che fino a quel momento, seppure in certi casi potesse considerarsi già di loro spettanza, non si era comunque trasferito nella loro diretta possibilità di godimento» (5).

È da chiedersi se la percezione degli utili senza alcun richiamo al fenomeno sottostante della nascita del diritto di credito dei soci a percepire gli utili, regolato dalle norme di diritto comune, induca a ritenere che per le norme tributarie tale fenomeno sia irrilevante nel processo di costituzione del reddito di capitale o di concorso alla formazione del reddito d'impresa. Occorre rilevare, per rispondere, che, se dal tenore delle disposizioni recate dagli artt. 42 e 56 può apparire che il rapporto società-

socio, da cui discende il diritto di questo a conseguire il pagamento degli utili distribuiti, non venga preso in considerazione, esiste sempre l'art. 14, T.U. n. 917/1986 che, per l'attribuzione del credito d'imposta, si riferisce agli utili distribuiti e alla necessità che la società disponga della copertura in termini di imposte (effettive o virtuali) di cui alle lettere a) e b) dell'art. 105, comma 1, dello stesso T.U. Ciò implica che per gli utili percepiti dai soci, da dichiarare come redditi di capitale o d'impresa, non si possa prescindere, anche nell'ambito dell'imposizione sui redditi, dal rapporto che lega società-socio e dalle vicende a cui è collegata la nascita del diritto di credito del socio a percepire il dividendo deliberato. È chiaro che, ravvisando nel mero fatto della percezione dell'utile anche il rapporto di credito degli utili che la società è tenuta a corrispondere al socio, diventa dubbio se si debba avere riguardo solo al momento in cui il socio riscuote il credito, come ritenuto dalla Corte, o si debba anche avere riguardo al momento in cui la società mette a disposizione le somme relative [\(6\)](#).

Imposta complementare e sulle società

Significativo, a questo proposito, diventa il richiamo agli [artt. 1](#) e [3](#) della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che prevedevano l'assoggettamento degli utili distribuiti ad una ritenuta d'acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società (art. 1) e la deduzione del relativo ammontare da quello dell'imposta complementare e sulle società dovute dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione avevano concorso gli utili sui quali erano state operate le ritenute «per l'anno di acquisizione del diritto agli utili stessi». Veniva chiarito che per anno (o esercizio) di acquisizione del diritto agli utili doveva intendersi il periodo d'imposta (anno o esercizio) sociale «nel corso del quale (era) sorto per il socio il diritto alla riscossione degli utili, ossia nel corso del quale la società erogante (aveva) posto in pagamento gli utili, ovvero (aveva) dato esecuzione alla deliberazione di assegnazione degli utili stessi» [\(7\)](#). Questa previsione - veniva subito precisato - non alterava la normativa in materia di imposta complementare e sulle società che, agli artt. 135 e 148 del T.U. n. 645 del 1958, fissava, invece, il criterio della percezione per il concorso degli utili alla formazione del reddito complessivo; più semplicemente, inseriva una limitazione «preordinata a scoraggiare il ricorso all'espedito di procrastinare la riscossione degli utili al fine di rinviare l'acquisizione degli utili stessi alla tassazione» [\(8\)](#).

Non era difficile rilevare come non fosse pienamente condivisibile la conclusione secondo cui costituiva solo «una limitazione di tempo nei riflessi della deduzione della ritenuta», e non anche una vera e propria modifica agli artt. 135, lett. d) e 148, lett. d) del T.U. n. 645/1958, (che facevano riferimento al

principio della percezione degli utili), la previsione di consentire la deduzione delle ritenute operate dall'imposta (complementare o sulle società) dovuta per l'anno di acquisizione del diritto agli utili. La stessa Amministrazione finanziaria aveva puntualizzato, infatti, che il rimborso dell'imposta complementare e delle società era escluso qualora gli utili soggetti a ritenuta fossero stati percepiti in un periodo d'imposta diverso da quello nel corso del quale gli utili erano stati posti in pagamento da parte della società. Per stabilire, però, il periodo d'imposta in cui avveniva la percezione, era necessario avere riguardo al momento in cui l'azionista poteva esigere gli utili; e, a questo proposito, veniva specificato che la percezione poteva ritenersi avvenuta, non per il mero fatto dell'accreditamento contabile dei dividendi, ma nel momento in cui l'azionista esibiva i titoli azionari alla società emittente e questa eseguiva gli adempimenti di legge ([art. 4](#), legge n. 1745 del 1962) ([9](#)).

In dottrina, si sottolineava come si potesse parlare di «percezione» del dividendo da parte del socio, non già avendo riguardo all'operazione del pagamento, ma all'attribuzione concreta del diritto al dividendo attraverso la deliberazione sociale. Prima di questo momento, non vi era la possibilità di colpire in complementare i redditi distribuiti presso il socio. La percezione veniva, dunque, in considerazione «come elemento impeditivo o come circostanza idonea a trasferire l'obbligo del tributo complementare da un soggetto ad un altro soggetto o addirittura ad escludere l'imposizione quando il dividendo non (fosse) stato, malgrado la previa deliberazione, distribuito, ma non per volontà del socio» ([10](#)). Si sosteneva anche che gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitale, si intendevano percepiti nel periodo d'imposta in cui la società emittente li poneva in pagamento, con la conseguenza che il socio aveva l'obbligo di dichiararli, non nel periodo in cui li riscuoteva, ma in quello in cui ne acquistava la disponibilità giuridica, intesa come credito al dividendo ([11](#)). Il fatto che il socio non avesse riscosso gli utili, o che li avesse riscossi in altri periodi d'imposta, era irrilevante, poiché gli utili non potevano non concorrere a formare il reddito imponibile in periodi diversi da quelli in cui il credito al dividendo era sorto ([12](#)). Del resto - si precisava - una volta posto in distribuzione il dividendo, il destinatario si trovava nelle stesse condizioni di chi aveva un reddito a sua disposizione, per il quale l'effettiva percezione era soltanto una questione di carattere contingente che non poteva alterare le caratteristiche della materia imponibile ([13](#)).

La percezione degli utili e l'imposizione diretta

La questione se per «percezione dei dividendi» debba intendersi la disponibilità giuridica da parte del socio, o la vera e propria monetizzazione ([14](#)), è sostanzialmente rimasta inalterata

anche dopo la riforma dell'imposizione sui redditi del 1973, quando, cioè, i redditi da partecipazione in società o enti non sono più stati assoggettati all'imposta complementare sul reddito o sulle società, ma all'Irpef o all'Irpeg. Si tratta, però, di una questione che, pur essendo comune a tutti i redditi di capitale, assume un'importanza particolare quando a comporre il reddito sono gli utili derivanti dalla partecipazione in società e enti soggetti ad Irpeg.

Si profila il dubbio se, privilegiando il momento in cui gli utili entrano come crediti nella disponibilità del socio, in luogo del momento in cui il credito stesso viene in concreto riscosso, non si proceda indirettamente a sostituire il criterio di cassa con quello della competenza (15). Mentre è chiaro che il socio diventa creditore verso la società per gli utili da questa posti in distribuzione con la deliberazione dell'assemblea che dispone l'erogazione ai soci, rimane, in ogni caso, l'interrogativo del momento in cui i dividendi vengono messi in pagamento e il socio può riscuoterli.

Nella formulazione dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 anteriore a quella introdotta dall'art. 12, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in vigore dal 1° luglio 1998, era previsto l'obbligo per le società soggette ad Irpeg di eseguire una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai soci con obbligo di rivalsa, sugli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti. Il versamento della ritenuta doveva essere eseguito nei primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti di utili (art. 8, comma 1, n. 4, D.P.R. n. 602 del 1973). Il prelievo mediante ritenuta alla fonte veniva, dunque eseguito a prescindere dal fatto che gli utili distribuiti fossero anche pagati (16).

Le disposizioni che precedono ricalcano quelle degli articoli 2 e 3 della legge n. 1745/1962, in relazione alle quali veniva precisato che per «utili distribuiti» si potevano ritenere solo quelli di cui fosse stata deliberata la distribuzione ai sensi dell'art. 2433 del codice civile. Ai fini della «cedolare», assumeva rilevanza, infatti, «la delibera formale di assegnazione degli utili ai soci, perché solo tale atto produce, da un punto di vista giuridico, il loro distacco dall'economia della società a quella del socio» (17).

La circostanza che la società fosse obbligata ad operare una ritenuta d'acconto Irpef o Irpeg sugli utili distribuiti, intendendosi come tali quelli per i quali era stata deliberata la distribuzione, non chiariva il dubbio se per il socio la delibera di distribuzione determinasse anche la percezione e facesse sorgere, quindi, l'obbligo di dichiarazione. Nelle disposizioni del T.U. n. 917/1986 e del D.P.R. n. 600/1973 non figurava una disposizione del tenore di quella dell'art. 3 legge n. 1745 del 1962, che consentiva di dedurre l'ammontare della ritenuta operata sugli utili da quello dell'imposta complementare o sulle

società dovuta solo per l'anno o esercizio di acquisizione del diritto agli utili del socio. Non si poteva, dunque, richiamare il chiarimento ministeriale secondo cui si doveva intendere per esercizio di acquisizione del diritto agli utili quello nel corso del quale la società erogante aveva posto in pagamento gli utili, o dato esecuzione alla deliberazione di assegnazione degli utili stessi (18).

Importante per stabilire il momento in cui gli utili possono essere considerati nella disponibilità del socio, è, invece, la disposizione dell'art. 4, comma 2, l. n. 1745/1962, che prevede come l'azionista non possa esigere gli utili senza esibire i titoli alla società emittente, alle aziende di credito o alle società finanziarie incaricate del pagamento. Ciò significa che se il socio ha esibito il titolo per ottenere il pagamento dei dividendi che la società ha posto in pagamento, ha di fatto percepito il relativo ammontare, senza che sia necessario verificare se materialmente lo ha anche riscosso (19). Voler distinguere, infatti, tra momento della esibizione del titolo in funzione del pagamento del dividendo, e quello della riscossione, e privilegiare ai fini dell'imposizione sui redditi quest'ultimo, equivale ad ammettere che spetta al socio stabilire quando assoggettare ad imposizione i dividendi, in una situazione in cui questi è posto nelle condizioni di acquisire l'ammontare del credito che la società ha messo a sua disposizione. In rapida sintesi, verrebbe a delinearci l'ipotesi assurda che la percezione a cui viene collegata l'estinzione del debito della società per dividendi dovuti ai soci, rimarrebbe un fatto di incerta attuazione, dipendendo interamente dalla volontà del socio, che pur avendo chiesto il pagamento dei dividendi mediante il deposito dei titoli, in realtà non intende riscuotere il relativo ammontare.

La percezione degli utili e il credito d'imposta

Al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti si riferisce anche l'art. 14 del T.U. n. 917/1986, sul credito per gli utili distribuiti, che riguarda insieme l'ipotesi in cui gli utili costituiscono redditi di capitale (art. 41, lett. e) e quella in cui gli utili costituiscono componenti positivi del reddito d'impresa (art. 56, comma 1). Anche in questo caso, occorre stabilire con certezza quando gli utili si intendono «percepiti», atteso che la detrazione del credito può essere richiesta solo nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la percezione. A differenza di quanto accade per la percezione richiamata agli artt. 42 e 56 del T.U. n. 917/1986, in cui questa sembra essere un fatto che dipende dalla volontà del socio, ad attestare il periodo d'imposta in cui gli utili sono stati corrisposti e, quindi, percepiti dal socio è direttamente la società che provvede alla distribuzione, la quale deve precisare se per gli utili distribuiti spetta il credito d'imposta pieno o quello limitato oppure non

spetta alcun credito. E ciò avviene mediante il rilascio della certificazione prevista all'art. 2 del D.M. 4 febbraio 1998 al percettore degli utili entro il mese di febbraio di ciascun anno con riferimento agli utili corrisposti nell'anno precedente (comma 2).

L'obbligo del rilascio della certificazione è collegato agli adempimenti stabiliti dalle disposizioni dell'art. 105 del T.U. n. 917/1986, per l'attribuzione del credito d'imposta per gli utili distribuiti. In particolare, viene specificato che: gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, «comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lett. a)» (art. 105, comma 5, secondo periodo); per gli utili distribuiti per i quali non è attribuito il credito d'imposta di cui all'art. 14, ovvero è attribuito il credito d'imposta limitato, «la società o l'ente debbono indicarli separatamente nei modelli di certificazione di cui al D.M. 4 febbraio 1998» (art. 105, comma 7); in caso di distribuzione degli utili di esercizio, «concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui alla lett. a) del comma 1, anche quella liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione» (art. 105, comma 3, primo periodo).

Dai richiami che precedono appare chiaro che, con la deliberazione di distribuzione, gli utili vengono posti a disposizione del socio o partecipante e diventano per la società e l'ente anche utili che sono corrisposti. Difatti, l'obbligo, per la società e gli enti tenuti alle comunicazioni di cui alla legge n. 1745 del 1962, di compilare e rilasciare le certificazioni di cui all'art. 2 del D.M. 4 febbraio 1998, non sorge in relazione al fatto che il socio o partecipante decidano di riscuotere l'ammontare degli utili che la società o l'ente hanno messo a loro disposizione, ma è conseguenza della delibera di distribuzione. L'attestazione dell'ammontare degli utili corrisposti e dell'eventuale credito d'imposta di cui all'art. 14 del T.U. n. 917/1986 riguarda gli utili che la società o l'ente mettono a disposizione di ciascun socio dopo la delibera di distribuzione. Pertanto, la possibilità del socio di fruire della detrazione per credito d'imposta, si collega in maniera inscindibile al rilascio della certificazione di cui all'art. 2 del D.M. 4 febbraio 1998, nella quale la società o l'ente indicano, oltre all'ammontare degli utili spettanti in relazione alle azioni possedute, il periodo in cui sono stati corrisposti e l'eventuale credito d'imposta pieno o limitato che gli è stato attribuito.

Note:

[\(1\)](#) Cfr. C.M. 30 aprile 1977, n. 7/1496 che al § 37, Determinazione dei singoli redditi netti, lett. B) Redditi di

capitale, in I Quattro Codici della Riforma Tributaria BIG, Cd-rom, Ipsoa, precisa che per l'imputazione di tali redditi, il legislatore delegato «ha fissato il criterio che gli stessi concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in cui sono stati percepiti, non tenendosi conto dei redditi di capitale esigibili e non ancora riscossi; codificando, cioè, l'imputazione per cassa».

(2) Nella relazione ministeriale al D.P.R. contenente la disciplina dell'Irpef, in Boll. trib., 1973, pag. 2033, si precisa che «fra le soluzioni possibili (della imputazione per cassa - ossia nel periodo di effettiva percezione - o per competenza) è stata prescelta, in via generale, l'imputazione per cassa, nella considerazione che un diverso criterio, come quello della imputazione per competenza) è stata prescelta, in via generale, l'imputazione per cassa, nella considerazione che un diverso criterio, come quello della imputazione per competenza, avrebbe posto in essere un sistema anomalo consentendo, di fatto, di tenere conto, ai fini dell'applicazione dell'imposta, di redditi che, pur essendo liquidi, o, comunque, determinabili con sufficiente esattezza non sono, ciò nonostante, entrati nella disponibilità del soggetto, in quanto da questi non effettivamente acquisiti». Osserva Marchetti, «Commento all'art. 42 del T.U.I.R.», in D'Amati, L'imposta sul reddito delle persone fisiche, Torino, 1992, pag. 288, che la percezione del reddito di capitale significa che tale reddito deve concretarsi in un bene materiale, appreso concretamente dal soggetto, e non in un mero diritto di credito. Cfr., per una rassegna di giurisprudenza sull'imputazione del reddito di capitale, Bodrito, «La disciplina dei redditi di capitale (1973-1991)», in Dir. prat. trib., 1992, II, pag. 1410 ss.

(3) Cfr. Società per azioni - Casi e materiali di diritto commerciale, Milano, 1974, pag. 187, in cui viene precisato che se è indispensabile che l'utile risulti dal bilancio approvato secondo le norme degli artt. 2423 e ss. del codice civile, ciò non è sufficiente perché l'azionista abbia diritto alla distribuzione della quota di sua spettanza. È necessaria una deliberazione dell'assemblea la quale disponga la distribuzione dell'utile realizzato e accertato. Cfr. anche App. Milano, Sez. I, 21 dicembre 1971, in Levi, Azioni e obbligazioni delle società, Padova, 1978, pag. 69, che sottolinea come gli utili divengano disponibili in favore dei soci, solo dietro specifica deliberazione assembleare e nella misura disposta dall'assemblea medesima

(4) Cfr. Rossi G., L'utile di bilancio riserve e dividendo, Milano, 1957, pag. 137, per il quale il diritto sul dividendo già deliberato è un diritto di credito che vive oramai di vita autonoma come un qualsivoglia diritto di creditore o di terzo. Sul diritto di credito del socio per gli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione, cfr., anche, Società per azioni, cit., pag. 1574. Precisa la Cass., 28 gennaio 1960, n. 98, in Mass. Foro it., 1960, pag. 25, che il diritto del socio agli utili di

esercizio non acquista in realtà natura e sostanza di vero e proprio diritto di credito, in linea concreta, se non attraverso la deliberazione assembleare che ne dispone l'erogazione ai soci, ond'è che da quel momento può ritenersi acquisito al patrimonio del socio il diritto stesso, relativamente all'esercizio nel quale gli utili si sono prodotti. Cfr., anche, App. Brescia, 28 aprile 1958, in Levi, op. cit., pag. 71, secondo cui, a seguito della deliberazione dell'assemblea che ha deciso di valersi del potere di dividere gli utili distribuibili, il socio diventa creditore, «in forma liquida esigibile, ed anzi titolare degli utili stessi, indipendentemente dalle singole fasi ed operazioni dell'esercizio».

(5) Cass., 27 febbraio 1982, n. 1268, in Riv. leg. fisc., 1982, pag. 2262.

(6) Osserva Guidi, «Obblighi delle banche nella tassazione dei redditi di capitale: l'istituto della ritenuta alla fonte; le deroghe al segreto bancario», in Incontri con il Banco di Roma, «Il reddito d'impresa», 1974, III, 2, pag. 162, che l'art. 42 del D.P.R. n. 597/1973, prevedendo che «i redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in cui sono percepiti», abbia sostituito con la «percezione» del reddito il criterio della sua produzione, già affermato dall'art. 81 dal T.U. n. 645/1958. Non è facile però stabilire se la nuova scelta del legislatore si dimostrerà felice. Esistono, infatti, motivi di dubbio su che cosa significhi percepiti. Per l'ipotesi degli interessi, basterà che siano stati messi a disposizione del beneficiario o è anche necessario che quest'ultimo li abbia materialmente incassati. Ritiene Poli, «L'imposta sul reddito delle persone fisiche. Commento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597», in Boll. trib., 1978, pag. 1348, che per «percezione» non debba intendersi che il reddito sia stato «materialmente incassato», ma che esso sia nella libera disponibilità del beneficiario. Non vi è differenza se non di localizzazione tra una somma prelevata e quella accreditata su un conto corrente o comunque messa a disposizione del beneficiario. La percezione non può, invece, essere intesa come «diritto alla percezione», perché alla maturazione di tale diritto non segue automaticamente la disponibilità del reddito che si ha diritto di percepire.

(7) C.M. 2 aprile 1963, n. 110, in Rass. mens. imp. dir., 1965, pag. 95, la quale precisava anche che la data in cui gli utili sono posti in pagamento è esplicitamente indicata nella deliberazione di assegnazione degli utili stessi; e qualora manchi l'indicazione di tale data, si deve ritenere che gli utili siano stati posti in pagamento nello stesso giorno della deliberazione di assegnazione. Rileva Giorgi, «Diritto sul dividendo e percezione del dividendo nel diritto civile ed in quello tributario», in Rass. mens. imp. dir., 1965, pag. 95, che con le circolari n. 110 del 1963 e n. 125 del 1964, l'Amministrazione finanziaria basandosi sulla dizione letterale degli artt. 135, lett. d) e 148 lett. d) del

T.U. n. 645 del 1958, distingue tra acquisizione del diritto agli utili e percezione degli utili stessi, escludendo la possibilità di conguaglio o di rimborso qualora gli utili siano stati percepiti in un periodo d'imposta diverso da quello nel corso del quale ne sia stato deliberato il pagamento da parte dell'assemblea dell'emittente. Il contrasto che sorge da tale lettura del dato normativo, si rivela evidente poiché, da un lato l'Amministrazione richiama il dato testuale degli artt. 135 e 148 per affermare il criterio della percezione, dall'altro, ricorre, però, ad un procedimento ermeneutico diverso per sostenere che dove il legislatore del 1962 «acquisizione del diritto», intendeva in realtà riferirsi al momento della percezione.

(8) C.M. 2 aprile 1963, n. 110, cit.

(9) C.M. 12 marzo 1964, n. 125, cit. Per una rassegna di giurisprudenza sul concetto di percezione dell'utile, cfr. Lovisolo, «L'imposizione degli utili derivanti da partecipazione in società», in Dir. prat. trib., 1973, II, pag. 947-948.

(10) Micheli, «Imposta complementare sui dividendi e società familiari», in Riv. dir. comm., 1965, II, pag. 31.

(11) Montuori, «Osservazioni sulla nominatività fiscale dei dividendi e sulla ritenuta cedolare di acconto», in Riv. dir. fin. sc. fin., 1963, I, pag. 566. Afferma Poli, Imposta complementare e imposta cedolare, Milano, 1963, pag. 215, che la percezione del reddito deve intendersi l'acquisizione di diritto del medesimo, seguita o meno dall'acquisizione materiale nel patrimonio del contribuente.

(12) Montuori, Osservazioni, cit. pag. 562.

(13) Merlino, L'imposta complementare sul reddito, Roma, 1965, pag. 439. I dividendi si considerano percepiti per effetto della deliberazione di distribuzione e messa in pagamento, indipendentemente dalla riscossione, anche Salvatore G., «Il trattamento fiscale dei dividendi non riscossi», in Boll. trib., 1969, pag. 1665.

(14) Cfr. Micheli, Corso di diritto tributario, Torino, 1978, pag. 357, che in ordine all'art. 42 del D.P.R. n. 597/1973, sulla regola del concorso dei redditi di capitale alla formazione del reddito complessivo nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, osserva come l'art. 42 dia luogo a perplessità non lievi, perché resta da stabilire se la percezione debba intendersi come mera disponibilità giuridica o come effettiva monetizzazione. A quest'ultimo criterio si dovrebbe, però, fare riferimento, poiché l'art. 9 dispone che nella determinazione dei redditi non si deve tenere conto dei crediti esigibili non ancora riscossi. Osserva Cocivera, Guida alla nuova normativa delle imposte dirette, Milano, 1980, pag. 314, che il dubbio di Micheli è alimentato oltre che dalla dizione dell'art. 9, anche dalla relazione ministeriale là dove, per chiarire i motivi che hanno indotto il legislatore a preferire il sistema di cassa, fa coincidere quest'ultimo con l'effettiva percezione. Del resto, se si attribuisce al sistema dell'imputazione per cassa la portata di

«effettiva percezione», ha ragione Micheli nel dubitare se per «imputazione per cassa» debba intendersi la effettiva monetizzazione o la disponibilità giuridica del redditi di capitale; non si intende, però, come si debba eliminare l'inconveniente che crea gli effetti distorsivi del sistema per competenza che, secondo la relazione ministeriale, avrebbe creato un sistema anomalo, consentendo l'imputazione dei redditi che pur essendo liquidi o, comunque, determinabili con sufficiente esattezza, non sono, ciononostante entrati nella disponibilità del soggetto, in quanto non effettivamente acquisiti.

(15) Secondo Serafini, «Dividendi», in Guida fiscale italiana - Imposte dirette, a cura di Fantozzi, Torino, 1980, pag. 373, i momenti teoricamente impositivi per i dividendi sono due: «quello in cui, in base a delibera assembleare, il socio matura il diritto ad incassare (criterio di competenza) e quello in cui il diritto stesso viene materialmente esercitato mediante incasso della cedola (criterio di cassa)». Rileva Falsitta, «Utili e dividendi (imposizione su)», in Enc. giur., Roma, 1994, punto 4.2, che il momento impositivo dei dividendi coincide con quello della effettiva percezione, indipendentemente dalla data in cui è stata deliberata la distribuzione. Viene, così, eliminato lo sfasamento tra momento impositivo e scomputo delle ritenute, e il socio può scegliere il periodo d'imponibilità dell'utile, differendone la percezione nel periodo d'imposta in cui ciò gli appaia più opportuno, avendo riguardo, ovviamente, all'aliquota personale dell'imposizione.

(16) Cfr. Vecchio, «Le ritenute sui redditi di capitale: le ritenute sui dividendi e sugli utili societari», in Boll. trib., 1992, pag. 1081; Bertani, Cacace, «Capitale (redditi di)», in Fantozzi, Guida fiscale italiana, imposte dirette, Torino, 1980, pag. 234.

(17) C.M. 3 aprile 1968, n. 52. Precisa la Comm. trib. centr., 14 marzo 1978, n. 1784, in Comm. trib. centr., 1978, I, pag. 132, che il momento giuridico della distribuzione degli utili, a norma dell'[art. 2433](#) del cod. civ., è avvenuto in sede di approvazione del bilancio, verificandosi in quel momento «il presupposto di diritto per l'applicazione della ritenuta di acconto prevista dalla legge 29 dicembre 1962 [n. 1745](#)».

(18) C.M. 2 aprile 1963, n. 110, cit.

(19) Osserva Merlino, «La nuova disciplina dei redditi di capitale», in Imp. dir. er. e Iva, 1974, I, pag. 38, sia pure in relazione alla percezione degli interessi, che il «momento della percezione» deve essere inteso come quello in cui gli interessi vengono posti a disposizione dell'interessato e non come quello in cui si sia maturato il diritto alla percezione, atteso che alla percezione deve corrispondere una situazione di fatto, oltre che giuridica, come è appunto quella in cui gli interessi vengono posti a disposizione dell'interessato. Del resto, l'Amministrazione finanziaria con la C.M. 15 dicembre 1973, n. 1/RT, in Banca dati del Ministero finanze disponibile sul sito www.finanze.it, che per «momento di percezione» nel caso di

emolumenti arretrati del lavoro dipendente deve intendersi quello in cui gli arretrati vengono messi in pagamento e sono quindi disponibili per l'interessato.